

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1154-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 4ª Commissione permanente — Difesa — nella seduta del 17 ottobre 1973) degli articoli 1, 4, 5 e 6

dal

disegno di legge n. 1154

(« Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »)

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, VIGNOLA, GATTO Vincenzo, PIERACCINI, CIPPELLINI, ZUCCALÀ, SIGNORI, ARNONE, CUCINELLI, BERMANI, STIRATI, CATELLANI, LEPRE, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, COLOMBO, MINNOCCI, TORTORA e PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Modificazioni al trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai funzionari di Pubblica sicurezza e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, comandati a svolgere servizio oltre le otto ore giornaliere o durante la notte o nei giorni festivi, spetta in aggiunta alla normale retribuzione, per ogni ora di servizio prestato oltre le otto giornaliere ovvero durante la notte o nei giorni festivi, una indennità integrativa calcolata secondo i criteri stabiliti per il compenso di lavoro straordinario degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, sono abrogati.

In caso di infermità non provenienti da causa di servizio, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competono per intero lo stipendio e gli altri assegni e indennità a carattere fisso e continuativo ed il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per intero agli effetti della pensione.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3526 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.